

Assicurazione per la Protezione Legale di Aziende, Artigiani, Alberghi e Professionisti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  ITALIANA ASSICURAZIONI

Prodotto Protezione Legale

Ed. 07/2021 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 702 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 644 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: [https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni e bilanci](https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci)

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 359,8 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 161,9 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 956,4 milioni di euro;
- solvency ratio: 265,80%.

Al contratto si applica la legge italiana.





Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.

L'assicurazione è prestata entro i limiti del massimale concordato con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

PACCHETTO SICUREZZA	Qualora sia stata acquistata la garanzia "Difesa completa" è possibile scegliere se acquistare la garanzia "Pacchetto sicurezza" che prevede l'assicurazione delle spese legali per sostenere la difesa penale e per proporre opposizione o impugnazione di provvedimenti e sanzioni amministrative per inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, dal D.Lgs. 193/07 Controlli in materia di sicurezza e igiene alimentari, dal D.Lgs. 152/06 Codice ambientale, dal D.Lgs. 196/03 in materia di Tutela della privacy e D.Lgs. 231/01 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica.
VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO RECUPERO CREDITI – 2 CASI	È possibile estendere la copertura, fino ad un massimo di due casi per anno assicurativo, alle vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi.
VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO RECUPERO CREDITI – 4 CASI	È possibile estendere la copertura, fino ad un massimo di quattro casi per anno assicurativo, alle vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi.
RECUPERO CREDITI IN UNIONE E UROPEA E SVIZZERA	È possibile estendere la copertura per le vertenze concernenti il recupero crediti da eseguirsi in Unione Europea e Svizzera.
VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI – 2 CASI	È possibile estendere la copertura, fino ad un massimo di due casi per anno assicurativo, alle vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi.
VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI – 2 CASI	È possibile estendere la copertura, fino ad un massimo di quattro casi per anno assicurativo, alle vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi.
VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI – 10 CASI STRAGIUDIZIALI	È possibile estendere la copertura, fino ad un massimo di dieci casi per anno assicurativo, alle vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti per la sola fase stragiudiziale, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi.



SPESE DI RESISTENZA	È possibile estendere la copertura alle pretese di risarcimento avanzate da terzi per fatti illeciti dell'Assicurato.
RETROATTIVITÀ	È possibile estendere la garanzia retroattivamente per imputazioni penali colpose e contravvenzioni per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto.
OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE	È possibile estendere la garanzia alla presentazione di ricorso gerarchico e/o opposizione contro una sanzione amministrativa relativa all'attività assicurata.
OPPOSIZIONE A SANZIONI IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA – D.LGS. 472/97	È possibile estendere la garanzia, relativamente a procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97, alla presentazione di ricorso avverso sanzione amministrativa.
VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI	È possibile estendere la garanzia al caso di vertenze contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti.
AMMINISTRATORI	È possibile estendere la garanzia ai membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, per resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2395 e per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi.



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, le garanzie non sono valide:

- ✗ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- ✗ per controversie contrattuali con i clienti e relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- ✗ per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo e costruzione ex-novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e impianti;
- ✗ per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

Inoltre alcune tipologie di danni conseguenti alle opzioni con pagamento di premio aggiuntivo non vengono indennizzati:

- ✗ VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO RECUPERO CREDITI – 2 CASI: relativamente al recupero crediti sono esclusi quelli non rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
- ✗ VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO RECUPERO CREDITI – 4 CASI: relativamente al recupero crediti sono esclusi quelli non rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
- ✗ VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI – 2 CASI: la garanzia è prestata con l'esclusione del recupero crediti.
- ✗ VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI – 4 CASI: la garanzia è prestata con l'esclusione del recupero crediti.
- ✗ VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO RECUPERO CREDITI – 10 CASI STRAGIUDIZIALI: relativamente al recupero crediti sono esclusi quelli non rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata, nonché l'eventuale fase giudiziaria.



- ✘ RETROATTIVITÀ: sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o derubricazione.
- ✘ OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE: sono escluse le sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
- ✘ AMMINISTRATORI: la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida, se il veicolo è usato in difformità di immatricolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RC Auto, in caso di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza di alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (comportamento in caso d'incidente), nonché per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono previste le seguenti limitazioni:

- ! relativamente alle garanzie del "Pacchetto sicurezza", la garanzia per proporre opposizione o impugnazione contro provvedimenti amministrativi non opera per sanzioni inferiore ad euro 250;
- ! relativamente all'opzione con premio aggiuntivo "Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – 2 casi", la garanzia opera per un massimo di due denunce, inoltre, relativamente al recupero crediti, decorre decorsi tre mesi dalla data di validità della polizza e opera purché sussistano oggettive possibilità di recupero;
- ! relativamente all'opzione con premio aggiuntivo "Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – 4 casi" la garanzia opera per un massimo di quattro denunce, inoltre, relativamente al recupero crediti, decorre decorsi tre mesi dalla data di validità della polizza e opera purché sussistano oggettive possibilità di recupero;
- ! relativamente all'opzione con premio aggiuntivo "Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti – 2 casi" la garanzia opera per un massimo di due denunce;
- ! relativamente all'opzione con premio aggiuntivo "Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti – 4 casi" la garanzia opera per un massimo di quattro denunce;
- ! relativamente all'opzione con premio aggiuntivo "Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – 10 casi stragiudiziali", la garanzia opera per un massimo di dieci vertenze contrattuali, inoltre le prestazioni o forniture oggetto di controversia devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla data di validità della polizza;
- ! relativamente all'opzione con premio aggiuntivo "Spese di resistenza" la garanzia opera esclusivamente in presenza di valida polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività;
- ! relativamente all'opzione con premio aggiuntivo "Opposizione a sanzioni amministrative", nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000;
- ! relativamente all'opzione con premio aggiuntivo "Amministratori", la garanzia per resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi è operante purché esista polizza valida di responsabilità civile e risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve far pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	ogni atto a lui notificato entro 9 giorni dalla data della notifica stessa
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione del sinistro è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L'assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG utilizzando le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • inviando una mail per nuove denunce di sinistro alla casella: denunce@arag.it • inviando un fax per nuove denunce di sinistro al numero: 045.8290557 • inviando una mail per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro alla casella: denunce@arag.it • inviando un fax per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al numero: 045.8290449
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>È possibile scegliere di indicizzare il premio, in tal caso si fa riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.</p> <p>È possibile frazionare il premio in due rate semestrali annue purché il premio imponibile (netto + accessori) sia almeno pari ad euro 500 e con un aumento del 2% del premio imponibile (netto + accessori): in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte.</p>
Rimborso	Secondo quanto disposto dall'art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso, il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine della stipulazione.
Risoluzione	Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al trentesimo giorno dopo la sua definizione, il Contraente può recedere con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto si rivolge ad Aziende, Artigiani, Alberghi e Professionisti che desiderino una copertura delle spese legali in caso di controversie.</p> <p>Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,00% dei premi contabilizzati.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno inoltrati per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: benvenutitaliana@italiana.it <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano</p> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745 - via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it <p>corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo.</p> <p>Info su www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del



	Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Commissione di Garanzia dell'Assicurato: Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it</p> <p>Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

